

Firenze, 17 settembre 2018

Ai gentili Clienti - Loro sedi**DAL 22 SETTEMBRE 2018 POSSIBILE PRESENTARE LE ISTANZE PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI "INCREMENTALI"**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31 luglio 2018** ha approvato il modello da presentare, esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018, per fruire dell'agevolazione relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

via Fra' Bartolommeo, n.5

50132 Firenze - Italia

Tel e Fax: +39 055 581257

info.commercialisti@studiocontiepartners.it

DOTT. FABRIZIO CONTI
Commercialista
Revisore ContabileDOTT.SSA
CATERINA MARTINODOTT. SIMONE GRISENTI
Avvocato Patrocinante
in CassazioneDOTT.SSA SERENA STADERINI
Dottore CommercialistaDOTT.SSA
ELEONORA SELMIDOTT. ANDREA CONTI
Avvocato Patrocinante
in CassazioneDOTT.SSA
GIUSI BARRETTA

Sostenimento della spesa pubblicitaria	Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Pubblicità solo su stampa anche "on line" (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario
Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziare. L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

La presentazione dell'istanza telematica

L'agevolazione relativa alla concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio precedente prevede l'invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

- comunicazione preventiva per l'accesso al credito di imposta;
- dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Il modello e le istruzioni della "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" sono disponibili al [link](#)

via Fra' Bartolommeo, n.5
50132 Firenze - Italia
Tel e Fax: +39 055 581257

DOTT. FABRIZIO CONTI
Commercialista
Revisore Contabile

DOTT. SIMONE GRISENTI
Avvocato Patrocinante
in Cassazione

DOTT. ANDREA CONTI
Avvocato Patrocinante
in Cassazione

DOTT.SSA SERENA STADERINI
Dottore Commercialista

DOTT.SSA
CATERINA MARTINO

DOTT.SSA
ELEONORA SELMI

DOTT.SSA
GIUSI BARRETTA

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Inv+estimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità **sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017**, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità **sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.


Per le spese **sostenute dal 1° gennaio 2019**, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Fabrizio Conti



via Fra' Bartolommeo, n.5
50132 Firenze - Italia
Tel e Fax: +39 055 581257

DOTT. FABRIZIO CONTI
Commercialista
Revisore Contabile

DOTT. SIMONE GRISENTI
Avvocato Patrocinante
in Cassazione

DOTT. ANDREA CONTI
Avvocato Patrocinante
in Cassazione

DOTT.SSA SERENA STADERINI
Dottore Commercialista

DOTT.SSA
CATERINA MARTINO

DOTT.SSA
ELEONORA SELMI

DOTT.SSA
GIUSI BARRETTA